Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1187.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 11. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1188.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle Vergini di San Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli », con sede in Ravenna.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle Vergini di San Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli », con sede in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 12. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1189.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re nel rione Officine del comune di Rimini (Forlì).

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 29 giugno 1962, integrato con dichiarazione del 10 luglio 1962, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re nel rione Officine del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1190.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, sita nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, sita nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 9. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1191.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di Sant'Agostino, sita nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di Sant'Agostino, sita nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 10. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 15 dicembre 1962, n. 192, con la quale il comune di Portomaggiore (Ferrara) ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada di bonifica denominata « della Trava o Botte » dalla strada comunale « Vecchio Argine Circondariale del Mezzano » al Ponte della « Botte » al confine col comune di Argenta;

Visto il voto 11 luglio 1963, n. 1303, del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « della Trava o Botte » costruita dal Consorzio delle bonifiche Argentane della lunghezza complessiva di km. 2,930 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco del comune di Portomaggiore (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1963

Il Ministro: Sullo

(8045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato « Isola ex forte San Secondo », sito in comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 267 del 24 agosto 1962 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Isola ex forte San Secondo », sito in comune di Venezia Sezione Venezia, foglio n. 8, partita 1074, costituito dal mappale 1 di Ha. 1.24.30, prato, e mappale 2 di Ha. 0.07.50, fabbricato.

(8095)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Ancona.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 giugno 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un'area di terreno di mq. 552 sita nel territorio del comune di Ancona, distinta con il mappale E/b del foglio 1°, sezione *B*.

(8096)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Venezia.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 giugno 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un'area di terreno di mq. 48.800, sita nel territorio del comune di Venezia, distinta in catasto con i mappali numeri 38, 39-*B*, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del foglio di mappa n. 9 e con i mappali numeri 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136 e 137 del foglio di mappa n. 10.

(8097)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Augusta.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 giugno 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di complessivi mq. 19.138, sita nel territorio del comune di Augusta, distinta nel catasto terreni di quel Comune con il mappale n. 183 del foglio di mappa n. 45.

(8098)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Licia Patanè in De Luca, nata a Porto Santo Stefano il 9 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Roma in data 26 maggio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8091)

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina è vacante la cattedra di « Diritto internazionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8089)

Vacanza della cattedra di « Fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Fisica teorica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8090)

Vacanza della seconda cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano, è vacante la seconda cattedra di « Composizione architettonica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8087)

Vacanza delle seconde cattedre di « Diritto romano » e di « Storia del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, sono vacanti le seconde cattedre di « Diritto romano » e di « Storia del diritto romano », cui la Facoltà interessata intende provvedere, per la copertura, mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Salerno — Intestazio-

ne: Mauro Raffaella nata a Roccadaspide il 23 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale lire 215.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data 6 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di L'Aquila — Intestazione: Farino Lia, nata a Barisciano il 2 novembre 1880 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 mod. 25-A D.P. — Data: 18 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Moisè Trioiano, nato in Alessandria del Carretto il 7 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1369 mod. 243 D.P. — Data: 11 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Di Nocera Giulia, nata a Secondigliano il 14 marzo 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2402 mod. 25-A D.P. — Data: 17 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cochetti Romolo, nato a Montorio il 13 ottobre 1889 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3651 mod. 25-A D.P. — Data: 3 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Monastero Renata, nata a Firenze l'11 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4307 mod. 25-A D.P. — Data: 17 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Parisi Emanuela vedova Cascia, nata ad Alcara il 10 giugno 1881. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 47.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 mod. 243 D.P. — Data: 10 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Caserta — Intestazione: Faraone Ettore, nato a Baia Latina il 23 settembre 1906 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Barresi Calcedonio, nato a Trapani il 1º gennaio 1896 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2316 mod. 25-A D.P. — Data: 30 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Staglieno Maria Giulietta, nata a Genova il 26 ottobre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale L. 450.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Elena, nata a Fossano il 25 maggio 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Stefania, nata a Fossano il 6 aprile 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siено intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 agosto 1963

(7437) *Il direttore generale*: Greco

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 12 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,26	621,95	622 —	622 —	621,90	621,13	622 —	621,50	621,50	621,90
$ Can.	574,20	575,40	575,50	575,35	574,10	573,89	575,40	574 —	574,70	575 —
Fr. Sv.	143,99	144,135	144,14	144,1475	144,05	143,93	144,16	144 —	144,01	144,12
Kr. D.	89,98	90,05	90,10	90,15	89,95	89,95	90,155	90 —	90,03	90,05
Kr. N.	86,82	86,88	86,93	86,935	86,92	86,79	86,93	86,85	86,86	86,90
Kr. Sv.	119,63	119,75	119,70	119,77	119,70	119,59	119,77	119,65	119,70	119,75
Fol.	172,04	172,46	172,45	172,47	172,10	171,95	172,47	172,10	172,13	172,20
Fr. B.	12,44	12,465	12,47	12,467	12,445	12,45	12,4645	12,44	12,45	12,465
Franco francese	126,79	126,93	126,95	126,9475	126,85	126,76	126,95	126,80	126,84	126,90
Lst.	1737,98	1740,15	1740,20	1740,275	1739,75	1737,55	1740,30	1738,50	1738,75	1740 —
Dm. occ.	156,04	156,26	156,25	156,28	156,20	155,99	156,285	156,10	156,13	156,22
Scell. Austr.	24,07	24,10	24,09	24,10375	24,05	24,07	24,1075	24,10	24,09	24,10
Escudo Port.	21,66	21,70	21,70	21,68	21,70	21,65	21,68	21,65	21,68	21,68

Media dei titoli del 12 settembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	88,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	100,40
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,325
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,25
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1963

1 Dollaro USA	622 —
1 Dollaro canadese	575,375
1 Franco svizzero	144,154
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,77
1 Fiorino olandese	172,47
1 Franco belga	12,466
1 Franco francese	126,949
1 Lira sterlina	1740,287
1 Marco germanico	156,282
1 Scellino austriaco	24,103
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di vice segretario in prova

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;
Visto il decreto presidenziale 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 4 del decreto presidenziale del bando ed all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Minis'ri, indetto con decreto presidenziale 14 marzo 1963, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1 e 2 ottobre 1963, con inizio alle ore 8.

Roma, addì 23 agosto 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: MAZZA

(8086)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca a: cinque posti di consigliere di 3ª classe; cinque posti di vice segretario e a cinque posti di applicato aggiunto nei ruoli delle carriere degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1961, n. 628, sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con le quali le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il perido di cinque anni con effetto 15 gennaio 1962;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;
Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione della Regione Trentino-Alto Adige, sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogati con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1057, e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione:

1) concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

2) concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

3) concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei titoli di studio qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova: laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche od in scienze coloniali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possetto del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2)) Concorso a cinque posti di vice segretario in prova: diploma di scuola media superiore.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3) Concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova: diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.
Requisiti generali per l'ammissione

Per partecipare ai concorsi summenzionati gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età di 32 anni, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dei territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137 articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4, salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142 art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche itolate di terrorismo e di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178),

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4.

I candidati, inoltre, debbono possedere i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) buona condotta;

3) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati

destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione X, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non impugnabile al candidato, importa l'inammissibilità dello aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il concorso al quale intende partecipare;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa

Qualora gli aspiranti siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed intendano sostenere, in luogo della prova in lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1398, tutte le prove obbligatorie nella suddetta lingua, debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione della firma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altra sede di esame, nella regione Trentino-Alto Adige, in relazione al numero ed alla residenza degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 6.

Prove di esami

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quelle orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano ai concorsi di cui al presente bando, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove scritte e quelle orali, saranno tenute.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve dei posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale, la copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiale della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiale delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati abili « arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle competenti capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilascito dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà

l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici delle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati od invalidi di guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o alle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*. rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 febbraio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dall'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consigliere di 3a classe, vice segretario, applicato aggiunto nel ruolo, rispettivamente della carriera del personale direttiva, di concetto ed esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con un buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissioni d'esame

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o diversa Amministrazione e che rivestano la qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1963
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 70

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione X
Via Flavia n. 6. — ROMA

OGGETTO: Concorso a cinque posti di . . . in prova nel ruolo della carriera degli Uffici del lavoro e della massima occupazione riservato a coloro che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di nel ruolo della carriera degli Uffici del lavoro e della massima occupazione riservato a coloro che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il limite di età, il 32° anno, alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di nell'anno scolastico presso l' di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno, oltre a tale circostanza, se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici); di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede di effettuare le prove secondo il programma « B » in lingua tedesca (detta facoltà è data solo ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualunque destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Data . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « A »

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

1. — PROVE SCRITTE

I. — *In lingua italiana*:

a) diritto del lavoro (tempo a disposizione: otto ore);

b) legislazione sociale (tempo a disposizione: otto ore);

c) diritto amministrativo e diritto costituzionale (tempo a disposizione: otto ore).

II. — *In lingua tedesca*:

a) breve composizione su argomento di carattere generale, senza uso del dizionario;

b) versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di quindici righe dattiloscritte su argomento giuridico.

(Tempo a disposizione complessivamente, cinque ore).

2. — PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto civile; sull'economia politica e scienze delle finanze; su elementi di diritto penale (la legge penale Codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione); su elementi di procedura penale (nozioni del processo penale, azione penale; esercizio della azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze); su nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale della lingua tedesca comprende una conversazione su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua; nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco, su argomento giuridico.

E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato, in occasione della prova orale.

N B. — L'Amministrazione non può fornire indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BERTINELLI

ALLEGATO N. 3

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « B ». (Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671).

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

1. — PROVE SCRITTE

I. — *In lingua tedesca*:

a) diritto del lavoro (tempo a disposizione: otto ore);

b) legislazione sociale (tempo a disposizione: otto ore);

c) diritto amministrativo e diritto costituzionale (tempo a disposizione: otto ore).

II. — *In lingua italiana*:

a) breve composizione su argomento di carattere generale, senza uso del dizionario;

b) versione dal tedesco senza uso del dizionario, di un brano di quindici righe dattiloscritte su argomento giuridico.

(Tempo a disposizione complessivamente, cinque ore).

2. — Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto civile; sull'economia politica e scienze delle finanze; su elementi di diritto penale (la legge penale: Codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione); su elementi di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio della azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze); su nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale della lingua italiana comprende una conversazione su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua; nonchè una versione estemporanea, da un testo italiano, su argomento giuridico.

E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato, in occasione della prova orale.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bertinelli

Allegato n. 4

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « *A* »

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al seguente schema di programma:

1. — Prove scritte

I. — *In lingua italiana*:

a) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale (tempo a disposizione: sei ore);

b) elementi di diritto amministrativo (tempo a disposizione: sei ore).

II. — *In lingua tedesca*:

a) breve composizione su argomento di carattere generale, senza uso del dizionario;

b) versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di quindici righe dattiloscritte.

(Tempo a disposizione: complessivamente, cinque ore).

2. — Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

La prova orale della lingua tedesca comprende una conversazione su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua; nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

E facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato, in occasione della prova orale.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire indicazioni sui programmi, nè consigliare testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bertinelli

Allegato n. 5

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « *B* »

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano qualora espressamente lo richiedano ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671).

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al seguente programma:

1. — Prove scritte

I. — *In lingua tedesca*:

a) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale (tempo a disposizione: sei ore);

b) elementi di diritto amministrativo (tempo a disposizione: sei ore).

II. — *In lingua italiana*:

a) una breve composizione su argomento di carattere generale, senza uso del dizionario;

b) versione dal tedesco, senza uso del dizionario, di un brano di quindici righe dattiloscritte.

(Tempo a disposizione: complessivamente, cinque ore).

2. — Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

La prova orale della lingua italiana comprende una conversazione su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua; nonchè una versione estemporanea, da un testo italiano, su argomento di carattere generale.

E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato, in occasione della prova orale.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire indicazioni sui programmi, nè consigliare testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bertinelli

Allegato n. 6

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « *A* »

L'esame consterà di tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale in base al seguente programma:

1. — Prove scritte

1) Componimento in lingua italiana (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto della calligrafia).

(Tempo a disposizione: quattro ore);

2) Versione dall'italiano in lingua tedesca, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale. Tempo a disposizione: due ore;

3) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — Prova orale

1) Una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco su argomento di carattere generale. E' in facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

2) Aritmetica elementare (nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica);

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo (i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici; i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato;

4) Nozioni elementari di statistica (concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BERTINELLI

ALLEGATO N. 7

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Programma « B »

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano qualora espressamente lo richiedano ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671).

L'esame consterà di tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale in base al seguente programma:

1. — PROVE SCRITTE

I. — *In lingua tedesca*:

a) componimento tedesco (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore;

b) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore;

II. — *In lingua italiana*:

c) versione dal tedesco in lingua italiana, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale.

2. — PROVA ORALE

1) Conversazione in lingua italiana su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo italiano su argomento di carattere generale. E' facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

2) Aritmetica elementare (nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica);

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo (i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici; i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato; ordinamento della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige; la Provincia, il Comune ed i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato;

4) Nozioni elementari di statistica (concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico in lingua tedesca alla velocità di 180 battute al minuto primo. Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: BERTINELLI

(8612)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Accertato che nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attualmente disponibili cinquecentocinquanta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

1) venti posti per aggiustatore meccanico;
2) cento posti per autista con patente *D-E*;
3) quindici posti per balestraro;
4) trenta posti per battilamiera;
5) venticinque posti per carpentiere in legno;
6) trenta posti per elettrauto;
7) quindici posti per fabbro;
8) venticinque posti per falegname;
9) novanta posti per motorista riparatore;
10) cinquanta posti per muratore;
11) quindici posti per radiatorista;
12) venti posti per saldatore (autogeno elettrico);
13) venticinque posti per tornitore e fresatore;
14) venti posti per verniciatore;
15) venticinque posti per elettricista;
16) dieci posti per radioriparatore;
17) cinque posti per disegnatore;
18) venti posti per idraulico;
19) dieci posti per tappezziere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la licenza di scuola elementare;

2) l'età che non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 28.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28;

per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali anche se in servizio di prova o che siano salariati;

per i cittadini deportati dal nemico durante l'ultima guerra;

per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi;

per i capi di famiglia numerosa.

II) il limite massimo di 25 anni è, altresì, elevato:

a) di 2 anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 28.

3) aver assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

5) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico intento ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia.

8) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente articolo 1.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma nella forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti e i salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intende concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *D* od *E* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di autista;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine, gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciato su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo.

I candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco dovranno documentare tale loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal predetto Istituto.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei Comandi provinciali di appartenenza.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna specialità di mestiere è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

5) copia del foglio matricolare con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione;

8) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato eserciti il mestiere per il quale ha concorso.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo, il certificato di cui sopra dovrà essere rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o i salariati in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal Sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 11.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alle prove pratica, orale e ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanenti e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi, al termine del quale se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Forza permanente presente (sottufficiali, vigili scelti e vigili)	3.861
Concorso a vigile permanente in fase di espletamento, riservato al personale volontario continuativo o temporaneo	2.300
Concorso pubblico ad allievo vigile permanente bandito con decreto ministeriale 2 gennaio 1962 . .	500
Concorso a vigile permanente riservato al personale volontario continuativo o temporaneo bandito con decreto ministeriale 29 giugno 1963	789
TOTALE . . .	7.450
Organico	8.000
	7.450
	550

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro per l'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1963

p. *Il Ministro*: GAIPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 341

(8013)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali tessili o tintori;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 15 dei giorni 7 ed 8 ottobre 1963, presso il Palazzo degli esami in via Gerolamo Induno.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(8101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11484 del 25 luglio 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alle nuove assegnazioni dei posti, in conseguenza delle rinunzie rispettivamente prodotte dai concorrenti dottori:

1) Gaetano Arrigo alla condotta del villaggio Ganzirri, del comune di Messina;
2) Occhino Giovanni alla condotta del villaggio Torre Faro;
3) Foti Domenico alla condotta del villaggio Altolia;
4) Rizzo Salvatore alla condotta del villaggio Salice;
5) Scorza Armando alla condotta del comune di Gallodoro;

Considerato che ricorrono le condizioni previste dal regolamento approvato dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 11484 del 25 luglio 1963, vengono disposte le seguenti variazioni:

1) il dott. Occhino Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica del villaggio Ganzirri;
2) il dott. Foti Domenico della condotta medica del villaggio Torre Faro;
3) il dott. Rizzo Salvatore della condotta medica del villaggio Altolia;
4) il dott. Scorza Armando della condotta medica del villaggio Salice;
5) il dott. Paterniti Giuseppe della condotta medica del comune di Gallodoro.

I sindaci del comune di Messina e del comune di Gallodoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 settembre 1963

Il Medico provinciale

(8085)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.